

**N. 03810/2009 REG.SEN.**

**N. 01063/2009 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2009 proposto da:  
Teco s.r.l. , in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Butti, Federico Peres e  
Andrea Martelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alvisè  
Biscontin in Venezia -Mestre, Via Lazzari n. 22/10;

*contro*

la Provincia di Verona, in persona del suo Presidente “pro tempore”,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Sartori e Fausto

Scappini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia -  
Mestre, Calle del Sale n. 33;

la Regione Veneto, in persona del Presidente “pro tempore” della  
Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco  
Zanlucchi ed Ezio Zanon dell’Avvocatura regionale, con domicilio  
eletto in Venezia, Cannaregio, 23;

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio , in persona  
del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  
distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Venezia,  
San Marco, 63;

il Comune di Verona, n. c. ;

*nei confronti di*

Carlo Poli, e Roberto Casarin, n. c. ;

*per l'annullamento*

1)del provvedimento prot. n. 21496 del 26 febbraio 2006, emesso  
dalla Provincia di Verona-Settore Ambiente, denominato  
"archiviazione comunicazione per iscrizione nel registro provinciale  
delle aziende che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi in  
procedura semplificata in loc. Vajo Bisano. Ditta Teco s.r.l.”; e

2) della nota della Regione Veneto –Direzione Geologia, in data 30 gennaio 2009, con la quale si comunica alla ricorrente e alla Provincia di Verona che il “sito in argomento” rientra nella categoria delle “cave abbandonate o dismesse” e che “tale sito soggiace pertanto alle specifiche normative vigenti in materia e al d. lgs. n. 117/08 –art. 10”;

visto il ricorso, con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Verona e della Regione Veneto;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2009 il consigliere Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori Federico Peres per la parte ricorrente, Fausto Scappini per la Provincia di Verona ed Ezio Zanon per la Regione Veneto; udita inoltre l'avvocato dello Stato Greco per il Ministero resistente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

## FATTO

1.- La società TECO, impresa operante nel settore del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, espone:

-di avere preso in affitto, nel 2007, una cava di roccia calcarea abbandonata da circa 25 anni, sita in località Vaio Bisano –Mizzole, nel Comune di Verona (doc. 6 fasc. ric.), e ciò al fine di procedere al recupero ambientale della stessa, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del d. m. 5 febbraio 1998;

-dopo avere chiesto e ottenuto, dal Comune di Verona, un permesso di costruire “per recupero ambientale ai sensi del d. m.

5.2.1998” (documenti 7 e 8 fasc. ric.), evidenzia di avere domandato alla Provincia di Verona, in data 21 agosto 2008, l'iscrizione al registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato ai sensi degli articoli 214 e 216 del d. lgs. n. 152/06 (doc. 9 fasc. ric.), intendendo eseguire il recupero ambientale su accennato mediante il riempimento della cava dismessa principalmente con “fanghi disidratati e cocciame, di cui ai codici CER 010408, 010410, 010413, derivanti dai processi di lavorazione del marmo, del granito, delle pietre naturali e adeguatamente

trattati” (v. pag. 20 della relazione tecnica sul recupero ambientale 3 maggio 2007 –doc. 9 cit.);

-che con nota in data 23 ottobre 2008 il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha comunicato l'avvio del procedimento per l'iscrizione della società nel registro richiedendo a TECO l'integrazione dei documenti e il pagamento della tassa di iscrizione e che TECO, in data 3 novembre 2008, ha trasmesso alla Provincia quanto richiesto;

-che con lettera in data 2 dicembre 2008 la Provincia di Verona ha domandato alla Regione un parere sulla interpretazione da dare all'art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 117 del 2008, il quale recita: “il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto e' sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti”, informando TECO che avrebbe osservato una interpretazione letterale del citato art. 10, comma 3, così “negando la possibilità di eseguire i recuperi ambientali di cui all'art. 5 del d. m. 5.2.1998 nelle volumetrie prodotte dalla attività estrattiva”;

-che, dopo avere acquisito le osservazioni della ricorrente, incentrate sulla considerazione secondo cui l'art. 10, comma 3, si applicherebbe solo alle cave in esercizio al momento della entrata in vigore del decreto 117 e non anche a quelle che, come nel caso di specie, sono dismesse da tempo, la Regione Veneto –Direzione Geologia, con nota del 30 gennaio 2009 (atto impugnato sub 2), ha espresso l'avviso che il sito in argomento, il quale costituisce ex sedime di cava e rientra nella categoria delle “cave abbandonate e dismesse”, soggiace alla disciplina di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 117/08. A sua volta la Provincia di Verona –Settore Ambiente, con l'atto impugnato sub 1):

- ha preso atto della nota regionale del 30 gennaio 2009, “che stabilisce che il sito in oggetto soggiace alle specifiche normative vigenti in materia e all'art. 10 del d. lgs. n. 117/08 in quanto configurabile nella categoria delle “cave abbandonate o dismesse”; e
- ha soggiunto che “i rifiuti che la ditta intende conferire sono principalmente (v. relazione tecnica) fanghi disidratati e cocciame derivanti dai processi di lavorazione del marmo, del granito, delle pietre naturali adeguatamente trattati (filtropressatura) e terre e rocce da scavo”, tipologie di rifiuti non ricomprese nei rifiuti da estrazione

elencati nell'art. 3, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 117/08". Pertanto la Provincia ha comunicato di non potere procedere all'iscrizione della società nel registro e di dover archiviare l'istanza.

Avverso e per l'annullamento degli atti in epigrafe la ricorrente, con il primo motivo, sostiene, in sintesi, che Provincia e Regione avrebbero erroneamente ritenuto di dover applicare al riempimento, con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione, di una cava dismessa da parecchi anni, quale è quella in località Vaio Bisano, l'art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 117/08, che sottopone il riempimento in questione alle disposizioni di cui al decreto n. 36/03, relativo alle discariche di rifiuti, violando così il principio nazionale, di derivazione comunitaria, che individua nel recupero la scelta da preferire nella gestione dei rifiuti. TECO afferma che il citato art. 10, comma 3, sarebbe applicabile solo alle cave in esercizio al momento della entrata in vigore del decreto n. 117/08, e non a quelle dismesse da tempo. In via subordinata, con la censura sub 2), TECO rileva l'illegittimità dell'impugnato diniego nella parte in cui non è stata ammessa l'iscrizione della ricorrente quantomeno per il recupero dei rifiuti di estrazione. Tra le tipologie di rifiuti da ricollocare all'interno dell'area figurano infatti anche

rifiuti di rocce di cave autorizzate, contraddistinti con i codici CER 10408, 10410 e 10413, rifiuti, questi ultimi, pari a circa il 5 % del totale dei rifiuti che si volevano utilizzare per il recupero ambientale. Nel ricorso si legge che “i rifiuti da estrazione evidentemente sono rifiuti di rocce di cave.

Si sono costituiti in giudizio sia la Provincia di Verona, sia la Regione Veneto.

La Provincia di Verona:

-ha precisato, in fatto, di avere, nel 2003, approvato il progetto di ripristino dell'area mediante una discarica di seconda categoria di tipo A, per fanghi derivanti dalla segazione di pietre; che il progetto prevedeva la realizzazione di due lotti di discarica; che solo il primo lotto è stato realizzato e che l'area interessata dal progetto di recupero ambientale della TECO coincide con il secondo lotto della discarica suddetta, lotto mai realizzato;

-in diritto ha eccepito, in rito, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in conseguenza della tardività della impugnazione del provvedimento della Regione Veneto 30 gennaio 2009, nota regionale che, ricevuta dalla ricorrente il 5 febbraio 2009 e impugnata

con ricorso notificato il 29 aprile 2009, avrebbe, secondo la difesa provinciale, un contenuto immediatamente lesivo dell'interesse perseguito dalla ricorrente medesima. Ad avviso della difesa provinciale l'inoppugnabilità della nota regionale dovrebbe determinare l'inammissibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento provinciale di archiviazione del 26 febbraio 2009; -nel merito, la difesa della Provincia ha controdedotto e ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso.

Mentre l'Avvocatura dello Stato ha svolto una difesa di mera forma, l'Avvocatura regionale si è costituita, ha eccepito la tardività della impugnazione della nota regionale del 30 gennaio 2009 e, comunque, la inammissibilità della impugnazione della nota medesima a causa del carattere non lesivo della stessa. Nel merito, la difesa regionale ha chiesto il rigetto del ricorso che, all'udienza del 22 ottobre 2009, è stato discusso e quindi trattenuto in decisione.

## DIRITTO

2.1.- In diritto, e in via preliminare, il collegio ritiene che non sia necessario prendere posizione in ordine all'eccezione di tardività della impugnazione della nota regionale del 30 gennaio 2009 (anche se al

riguardo non si potrebbe fare a meno di osservare che chi eccepisce la tardività di un ricorso deve dimostrare in modo rigoroso che il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto impugnato in un momento anteriore di almeno 60 giorni rispetto alla notificazione del ricorso stesso; e che nella specie non risulta smentita, con prova documentale, l'affermazione di TECO in base alla quale la nota regionale 30 gennaio 2009 è stata allegata alla nota della Provincia del 26 febbraio 2009 ed è stata conosciuta dalla ricorrente solo in occasione della trasmissione della citata nota Prov. 26 febbraio 2009). Il collegio può fare a meno di prendere posizione sulla questione di tardività perché dev'essere dichiarata inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione della nota regionale 30 gennaio 2009, attesa la non lesività della nota stessa. Con la predetta nota, infatti, la Regione si è limitata a esprimere un mero avviso sul fatto che il sito rientrerebbe nella categoria delle "cave abbandonate o dismesse", e sull'assoggettamento del sito medesimo alla disciplina di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 117/08. Si tratta di affermazioni che non sono espressione di un provvedimento finale di carattere autoritativo ma che si concretizzano in un parere, avente natura endoprocedimentale,

che non si trova in un rapporto di presupposizione /  
consequenzialità immediata, necessaria e diretta con l'atto della  
Provincia impugnato in via principale. Da ciò consegue che  
l'eventuale annullamento della nota regionale non arreherebbe alla  
ricorrente alcun vantaggio, dato che la lesione dell'interesse  
perseguito dalla società TECO discende dal motivato provvedimento  
di archiviazione della istanza adottato dal dirigente del Settore  
Ambiente dell'Amministrazione provinciale di Verona.

2.2.-Nel merito, il ricorso proposto contro il provvedimento della  
Provincia è infondato e va respinto.

La questione principale da risolvere con la presente controversia  
consiste nello stabilire se il recupero ambientale di una cava,  
abbandonata o dismessa, di roccia calcarea, recupero da eseguire  
utilizzando rifiuti non pericolosi (fanghi derivanti dalla lavorazione di  
marmi), possa essere attuato con procedura semplificata, come  
prevede l'art. 5 del d. m. 5 febbraio 1998, o se il riempimento della  
cava anzidetta con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione debba  
ritenersi assoggettato –ex art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 117/08- alle  
disposizioni di cui al d. lgs. n. 36 del 2003, relativo alle discariche di

rifiuti.

La Provincia è dell'avviso che l'art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 117/08, recante norme sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive, secondo il quale "il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto e' sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti", trovi applicazione sia per le discariche in esercizio al momento della entrata in vigore del decreto, sia per le cave dismesse. Ad avviso della ricorrente, invece, la disciplina dettata dal sopra trascritto art. 10, comma 3, non si applica alle cave dismesse, nei riguardi delle quali continua ad applicarsi la procedura semplificata di cui all'art. 5 del d. m. 5 febbraio 1998. L'art. 10, comma 3, trova invece applicazione, in via esclusiva, alle cave in esercizio al momento della entrata in vigore del decreto n. 117/08, e una sua eventuale applicazione anche alle cave "dismesse o abbandonate" comporterebbe un'abrogazione implicita del d. m. 5 febbraio 1998 e una violazione del principio, di derivazione comunitaria, che stabilisce il carattere prioritario del recupero dei

rifiuti rispetto allo smaltimento.

Per una migliore comprensione della questione dibattuta vanno trascritte le norme rilevanti del d. lgs. n. 117 del 2008. L'art. 10 del decreto citato dispone che:

-comma 1 “L'utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea e' possibile solo qualora:

a) sia garantita la stabilità dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2;

b) sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;

c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5”;

-comma 2 “Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5, approvato dall'autorità competente”;

-comma 3 “Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al

presente decreto e' sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti”.

Nella prospettiva di prevenire la produzione di rifiuti da destinare allo smaltimento in discarica, l'art. 10 del decreto n. 117/08 permette agli operatori di utilizzare i rifiuti di estrazione, vale a dire i rifiuti prodotti nel corso o a seguito dell'attività estrattiva, per il riempimento dei vuoti e delle volumetrie causati dalle escavazioni, subordinando però tale possibilità a una serie di condizioni. La scelta del legislatore delegato concerne il riempimento, con rifiuti di estrazione, di vuoti e di volumetrie prodotti dall'attività estrattiva.

L'art. 10 sopra trascritto, intitolato, in modo assai generico, “vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva”, non sembra distinguere in alcun modo, nemmeno nel comma 3, tra cave in esercizio e cave dismesse o abbandonate, tra vuoti e volumetrie (pre)esistenti e vuoti e volumetrie conseguenti a una attività di cava in esercizio. L'unica distinzione presente nell'art. 10 è quella tra rifiuti di estrazione e rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione. La norma che assoggetta il riempimento alle disposizioni del decreto n. 36 del 2003 sulle discariche di rifiuti si applica perciò ai “vuoti di cava” relativi sia alle

cave in esercizio, sia alle cave dismesse o abbandonate. Del resto, parrebbe illogico, oltre che contrario alla lettera della norma, interpretare l'espressione "riempimento" (o "ripiena") "di vuoti o di volumetriche prodotti dall'attività estrattiva" (cfr. art. 10, commi 1 e 3) ritenendo l'espressione stessa riferibile, in via esclusiva -e in maniera restrittiva- a una attività estrattiva in corso: è invece vero che i rifiuti in questione devono essere prodotti della attività estrattiva, e ciò indipendentemente dal periodo in cui tale attività sia stata svolta. La tesi interpretativa propugnata dalla ricorrente condurrebbe alla irragionevole conclusione secondo cui, mentre durante l'attività di cava i rifiuti di estrazione dovrebbero -e devono, difatti- essere trattati nel rispetto delle condizioni previste dal d. lgs. n. 117/08, una volta terminata la coltivazione il sito di cava dismesso potrebbe essere recuperato con rifiuti anche diversi dai rifiuti di estrazione, potendosi fare ricorso alla procedura semplificata di cui al d. m. 5 febbraio 1998. In altre parole, seguendo l'impostazione argomentativa della ricorrente si finirebbe con il riconoscere l'applicabilità di una normativa di favore (il d. m. del 1998 sulle procedure semplificate di recupero) a situazioni che riguardano rifiuti

diversi da quelli conseguenti alle attività estrattive. Invece, come correttamente osserva la difesa provinciale, è vero il contrario, vale a dire che tutte quelle situazioni nelle quali si trattano rifiuti diversi da quelli provenienti dalle attività estrattive devono essere assoggettate alle disposizioni di cui al d. lgs. n. 36/03 sulle discariche di rifiuti. Non appare inutile aggiungere che l'art. 2, comma 6, del d. lgs. n. 117/08 prevede che ai rifiuti disciplinati dallo stesso decreto n. 117/08 (vale a dire ai rifiuti di estrazione) non si applicano le disposizioni di cui al d. lgs. n. 36 del 2003, relativo alle discariche di rifiuti. Argomentando a contrario, se i rifiuti disciplinati dal decreto n. 117/08 sono solo i rifiuti di estrazione (conf. art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, lett. d) d. lgs. cit.), se ne deduce che a tutti gli altri rifiuti, compresi quelli, diversi dai rifiuti di estrazione, oggetto della domanda della ricorrente, si applica la disciplina sulle discariche. Quanto all'asserito contrasto con il principio, di derivazione comunitaria, volto a preferire il recupero rispetto allo smaltimento in discarica (si vedano gli articoli 179 e 181 del t. u. n. 152/06), si ritiene che la priorità del recupero non rappresenti un principio cogente ma un semplice criterio di priorità dettato dal Legislatore delegato

all'azione della P. A. . E' l'art. 178 del t. u. n. 152 del 2006, al comma 3, che elenca quelli che sono i principi in materia ambientale: principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione, e il principio "chi inquina paga". Il "favor" normativo verso il recupero si traduce, nell'art. 10 del d. lgs. n. 117/08, consentendo che rifiuti di estrazione, prodotti durante l'attività estrattiva possano, a determinate condizioni, essere collocati subito, a mano a mano che l'attività estrattiva prosegue, nei vuoti creati dall'estrazione, dato che sarebbe irragionevole avviare allo smaltimento rifiuti di estrazione prodotti durante l'escavazione i quali possano essere subito riutilizzati nella cava di provenienza. In ogni caso, l'interpretazione data dalla Provincia di Verona al citato art. 10, comma 3, comporta, tutt'al più, una riduzione del campo di applicazione del d. m. 5 febbraio 1998, atteso che il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dalla attività estrattiva con rifiuti di estrazione potrà continuare a costituire attività di recupero di rifiuti soggetta a una disciplina diversa da quella delle discariche.

Ancora sull'asserzione secondo la quale l'interpretazione seguita dalla Provincia implicherebbe "una implicita e tacita parziale abrogazione

del d. m. 5 febbraio 1998”, occorre poi rilevare che il decreto n. 117/08, recante norme sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, oltre a essere successivo al d. m. 5 febbraio 1998, in tema di recupero di rifiuti non pericolosi, è fonte di rango superiore rispetto alla normativa, secondaria e regolamentare, da ultimo citata. Neppure il richiamo alla disciplina transitoria di cui all’art. 21, commi da 1 a 3, del decreto n. 117/08, appare pertinente alla fattispecie in esame, atteso che le disposizioni transitorie suindicate si riferiscono in via esclusiva alle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e non a strutture di deposito di rifiuti diversi da quelli di estrazione, con riferimento ai quali l’art. 10, comma 3, del decreto medesimo rimanda alla disciplina sulle discariche.

Ugualmente erronea appare la rilevata contraddizione con la Direttiva 2006/21/CE, in quanto anche tale normativa si riferisce in via esclusiva alla gestione dei rifiuti di estrazione.

In sostanza, ad avviso del collegio la società ricorrente procede in maniera indebita a circoscrivere l’ambito applicativo del citato art. 10, comma 3.

Il richiamo, fatto dalla difesa della ricorrente, alla violazione del

principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi (“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”), principio che “preclude la possibilità di applicare una disciplina sopravvenuta a situazioni che abbiano già esaurito i loro effetti al momento della entrata in vigore”, è improprio. Nella specie non si tratta di applicare una disciplina sopravvenuta a situazioni che hanno esaurito i propri effetti, ma di regolamentare una attività attuale (quella di riempimento). Appare evidente che, qualora un soggetto intendesse riempire vuoti estrattivi con rifiuti (di estrazione, o diversi dai rifiuti di estrazione, qui poco importa), l'azione e i suoi effetti inizierebbero a prodursi a partire dal conferimento, e verrebbero quindi assoggettati alla disciplina del tempo in cui l'azione si compie.

L'applicazione dell'art. 10 del decreto n. 117/08 non presuppone quindi una verifica sulla circostanza che l'attività estrattiva sia ancora in corso al momento della entrata in vigore della norma, ma implica unicamente la verifica che i rifiuti (di estrazione –v. commi 1 e 2-, o diversi dai rifiuti di estrazione –v. comma 3) vadano a riempire vuoti creati da un'attività estrattiva, indipendentemente dal periodo in cui tale attività sia stata svolta.

Sempre con il primo motivo la ricorrente deduce, poi, la violazione del principio del legittimo affidamento in quanto, con nota del 23 ottobre 2008 (sub doc. 10 fasc. ric.), il Settore Ambiente dell'Amministrazione provinciale, nonostante fosse già entrato in vigore il decreto n. 117/08, aveva chiesto a TECO di integrare il pagamento dei diritti di iscrizione nel registro, richiesta che –sostiene la ricorrente- “si pone(va) in contrasto con la determinazione poi adottata”. “Ciò ha ingenerato –prosegue TECO- un legittimo affidamento sulla possibilità di ottenere l'iscrizione nel registro ... affidamento poi frustrato” dalla comunicazione del 2 dicembre 2008 dei motivi ostativi all'iscrizione al registro suddetto.

Per superare anche il profilo di censura appena riassunto è sufficiente rilevare:

- che la ricorrente avrebbe potuto, caso mai, porre una questione di tutela dell'affidamento soltanto se la Provincia, dopo avere iscritto TECO nel registro, avesse deciso di revocare l'iscrizione;
- che l'invito della Provincia a integrare la documentazione e a pagare i diritti di iscrizione, oltre a essere intervenuto poco tempo dopo l'entrata in vigore del decreto n. 117/08, presupponeva che l'affare si

trovasse, come difatti è rimasto, in fase istruttoria, il che non consente di parlare fondatamente di legittimo affidamento frustrato in modo ingiustificato.

Appare quasi inutile rilevare, inoltre, che il fatto che altre amministrazioni provinciali (Ravenna, a quanto consta –v. allegati 4 e 5 fasc. ric.) abbiano interpretato la norma in modo differente da quanto è stato fatto dalla Provincia di Verona non rende per ciò solo illegittime decisioni di segno diverso prese dalla Provincia di Verona. Circa la questione di legittimità costituzionale alla quale TECO accenna a pagina 20 del ricorso, si osserva che la difesa della ricorrente non ha descritto la fattispecie in modo sufficientemente preciso e non ha indicato con esattezza le norme che ritiene violate, il che è di ostacolo a un esame della questione nel merito.

In subordine la ricorrente sostiene che, anche aderendo alla interpretazione proposta dalla Provincia, quest'ultima avrebbe perlomeno dovuto autorizzare in via semplificata l'iscrizione della TECO nel registro per consentire alla stessa di riempire i vuoti e le volumetrie della ex cava almeno con rifiuti di estrazione, tra i quali figurano anche i rifiuti di rocce di cave autorizzate. Nel ricorso si

osserva che i rifiuti di rocce di cave autorizzate, contraddistinti con i codici CER nn. 010408, 010410 e 010413, sono rifiuti da estrazione. In base a quanto si legge a pag. 20 ss. della relazione tecnica sub alleg. 9 fasc. ric. , i rifiuti suddetti rappresentano il 5 % circa del totale dei rifiuti che TECO intende utilizzare per il recupero ambientale (circa 15.000 t/a su un totale di “quantità massime impiegabili” di circa 282.000 t/a). Quantomeno con riferimento a questa categoria di materiali l’attività di TECO avrebbe dovuto essere autorizzata in via semplificata.

Il profilo di censura sopra riassunto va respinto non provenendo, i rifiuti da ultimo menzionati, dallo stesso sito estrattivo del cui recupero si tratta o, comunque, non risultando che i rifiuti suddetti provengano proprio dal sito interessata dalla proposta di recupero ambientale.

In conclusione, il recupero ambientale potrà avvenire osservando la normativa prevista per le discariche di rifiuti.

Per tutte le ragioni su esposte il ricorso dev’essere in parte dichiarato inammissibile (v. p. 2.1. ) e in parte respinto (v. p. 2.2.).

Le spese di causa possono essere integralmente compensate, attesa la

novità della questione.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa, in parte lo dichiara inammissibile (v. p. 2.1. ) e in parte lo rigetta (v. p. 2.2.).

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2009

con l'intervento dei magistrati

Angelo De Zotti, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO